



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", sul decreto del Ministero dell'Interno che stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi del Fondo per i Comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali.

Repertorio atti n. 66/CU del 17 giugno 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 17 giugno 2021:

VISTO l'articolo 23 bis introdotto dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, uno specifico Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei Comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali per l'anno 2021;

VISTO il comma 2 dello stesso articolo 23 bis che dispone che con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di concessione dei contributi del fondo di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza Unificata e che il contributo non potrà superare le spese effettivamente sostenute e dichiarate e, nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti risultino superiori alla dotazione del fondo, si procederà a ridurre proporzionalmente il contributo. Le somme non assegnate saranno redistribuite proporzionalmente ai Comuni che non hanno superato l'importo del contributo concedibile. Il contributo sarà erogato previa attestazione dell'avvenuto trasferimento dei seggi;

CONSIDERATO che il citato fondo trova copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto-legge n. 41 del 2021;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO che i criteri e le modalità di concessione dei contributi del fondo di cui all'articolo 23 bis, comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 sono individuati in base alle specifiche della "nota metodologica" ai fini dell'attivazione della procedura volta all'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata;

CONSIDERATO che Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con nota dell'11 giugno 2021, prot. n. 89041, ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione dell'intesa della Conferenza Unificata lo schema di decreto indicato in oggetto e la nota metodologica allegata;

CONSIDERATO che lo schema di decreto legge in oggetto è stato trasmesso, con nota del 14 giugno 2021, n. 9664 alle Regioni ed agli Enti locali, convocando una riunione, a livello tecnico, per il giorno 16 giugno 2021, durante la quale le Regioni e l'ANCI hanno espresso il proprio assenso tecnico all'accoglimento dell'intesa;

CONSIDERATO che le Regioni e l'UPI, nel corso di questa Conferenza hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'intesa;

CONSIDERATO che l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'intesa, evidenziando che occorre una verifica della disponibilità del fondo destinato al ristoro di tutte le spese sostenute dai Comuni per lo svolgimento delle consultazioni elettorali che ammontano a circa 300 milioni di euro;

SANCISCE L'INTESA

nei termini di cui in premessa, sul decreto del Ministero dell'interno e dell'allegata nota metodologica, che stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi del Fondo per i Comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali, trasmesso, con nota Prot. n. 89041 dell'11 giugno 2021, dal Ministero dell'Interno.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

SRL/GP



08
SINISC
ALCHI
ERMEN
EGILDA
C=IT
O=PRE
SIDENZ
ACONS

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini

Firmato digitalmente
da GELMINI
MARIASTELLA
C=IT
O=PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI



Allegato

Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

VISTO, in particolare, l'articolo 23 *bis* introdotto dalla legge di conversione del citato decreto legge che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, uno specifico fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali per l'anno 2021;

CONSIDERATO che le sedi alternative individuate ai sensi del comma 1 del predetto articolo 23 *bis* devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibiti a seggi elettorali;

CONSIDERATO, inoltre, che il comma 2 dello stesso articolo 23 *bis* dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di concessione dei contributi del fondo di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021;

CONSIDERATO, infine, che il citato fondo trova copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del citato decreto-legge n. 41 del 2021;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del XX giugno 2021;

DECRETA

Articolo 1

I criteri e le modalità di concessione dei contributi del fondo di cui all'articolo 23 *bis*, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 sono individuati in base alle specifiche di cui all'allegato 1 "nota metodologica" che fa parte integrante del presente decreto.





Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Franco

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Lamorgese





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale della Finanza Locale

ALLEGATO 1

NOTA METODOLOGICA SUI CRITERI E LE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO ISTITUITO DAL COMMA 1, DALL'ARTICOLO 23 BIS DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69.

L'articolo 23 bis introdotto dalla legge n.69/21, di conversione decreto legge n. 41/21 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, uno specifico fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali per l'anno 2021.

Il comma 2 dello stesso articolo 23 bis dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di concessione dei contributi del fondo di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; entro il 15 giugno 2021.

Al fine di definire i criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stati individuati quali parametri per il riparto:

- Numero sezioni trasferite in una sede extra scolastica;
- Numero degli studenti che a seguito del trasferimento beneficeranno della mancata sospensione dell'attività didattica.

Per quanto riguarda il numero di sezione trasferite il peso assegnato a tale parametro è di 30/100 mentre per il numero di studenti è di 70/100 calcolato sui rispettivi totali.

Esempio: numero sezioni trasferite 7.850; numero studenti 26.500

Un comune che trasferisce 15 sezioni che interessano 550 studenti riceverà un contributo pari a euro 30.200. ($30 \cdot 15 / 7850 - 70 \cdot 550 / 26.500 = 0,057 + 1,453 = 1,510 - 2.000.000 \cdot 1,510\%$)

Il contributo non potrà, comunque, superare, le spese effettivamente sostenute e dichiarate e, nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti risultino superiori alla dotazione del fondo, si procederà a ridurre proporzionalmente il contributo.

Eventuali somme non assegnate saranno redistribuite proporzionalmente ai comuni che non hanno superato l'importo del contributo concedibile.

Il contributo sarà erogato previa attestazione dell'avvenuto trasferimento dei seggi.

